



UFFICIO PREVENZIONE AMBIENTE E VIGILANZA DEL TERRITORIO
Sezione Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente

San Marino, 18 agosto 2026/1725 d.F.R.

Circolare n. 7/2026

Applicazione della Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 e successiva Rettifica 2025/90657, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

In data 5 marzo 2025 la Commissione europea ha adottato la Decisione Delegata (UE) 2025/934, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti (EER), introducendo un aggiornamento specifico riguardante i rifiuti di batterie.

Ai fini della sua corretta attuazione, l'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio ritiene necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:

1. Codici EER sostituiti

A decorrere dal **9 dicembre 2026** sono adeguati d'ufficio, in tutte le autorizzazioni alla gestione rifiuti all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'Art. 29 del D.D. n. 44/2012 e ss.mm.ii., ed alle dichiarazioni del produttore e/o detentore dei rifiuti ai sensi dell'Art. 24 del D.D. n. 44/2012 e ss.mm.ii., i codici EER di cui all'**Allegato "A"** della presente circolare.

2. Nuovi codici EER

A decorrere dal **1 settembre 2026**:

- Le imprese autorizzate alla raccolta e trasporto rifiuti in territorio sammarinese possono chiedere l'inserimento dei codici EER di cui all'**Allegato "B"** mediante presentazione di apposita istanza di variazione all'UPAV, allegando, se del caso, perizia dei mezzi aggiornata. I nuovi codici EER possono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalla Decisione Delegata (UE) 2025/934, nel rispetto della relativa decorrenza.
- Le imprese autorizzate allo stoccaggio di rifiuti in territorio sammarinese possono chiedere l'inserimento dei codici EER di cui all'**Allegato "B"** mediante presentazione di apposita istanza di modifica non sostanziale all'UPAV, allegando relazione dettagliata sulle modalità di stoccaggio, sulle misure di prevenzione dei rischi adottate, sull'etichettatura e sulla tipologia degli imballaggi utilizzati per il trasporto in sicurezza delle varie tipologie di rifiuti di batterie, con particolare attenzione ai rifiuti di batterie al litio. I nuovi codici EER possono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalla Decisione Delegata (UE) 2025/934, nel rispetto della relativa decorrenza.

Si comunica inoltre che, è onere del produttore e/o detentore di rifiuti, che individua all'interno del proprio ciclo produttivo i rifiuti contenuti nella Decisione Delegata (UE) 2025/934, presentare una nuova "Dichiarazione del produttore e/o detentore di rifiuti" resa ai sensi dell'art. 24 del D.D. n. 44/2012 e ss.mm.ii.. Tale dichiarazione potrà essere presentata tramite il portale OPEC oppure presentando apposita dichiarazione presso lo sportello UPAV. Sul sito web <https://www.gov.sm/pub1/upav/Modulistica/Modulistica-Ambiente.html> è possibile visionare la guida per la compilazione della dichiarazione rifiuti sul portale OPEC.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via XXVIII Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore
T 0549 887067 - F 0549 887068
T 0549 885138 - F 0549 885139
Email: Info.upav@pa.sm



UFFICIO PREVENZIONE AMBIENTE E VIGILANZA DEL TERRITORIO
Sezione Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente

Considerato che l'attribuzione del codice EER è responsabilità del produttore, un rifiuto prodotto prima del 09/12/2026, a cui è stato attribuito un codice EER secondo la normativa vigente al momento, mantiene la medesima classificazione fino ad un trattamento finale o ad un trattamento che comporti una modifica di tale codice. Si ricorda che il deposito temporaneo, ai sensi dell'Art. 12 lettera bb) del D.D. n.44/212 e ss.mm.ii., non può avere durata superiore ad un anno.

Il Dirigente
Dott. Omar Raimondi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via XXVIII Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore
T 0549 887067 - F 0549 887068
T 0549 885138 - F 0549 885139
Email: Info.upav@pa.sm

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00079789 del 19/08/2026

Allegato “A”

CODICI EER ADEGUATI D’UFFICIO

Codice EER	Descrizione (Decisione UE 2025/934, in vigore dal 09.12.2026)
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 11 o 16 06 14
16 06 01*	rifiuti di batterie al piombo-acido
16 06 02*	rifiuti di batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	rifiuti di batterie contenenti mercurio
16 06 06*	elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata

Allegato “B”

NUOVI CODICI EER

Codice EER	Descrizione (Decisione UE 2025/934, in vigore dal 09.12.2026)
10 08 21*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose
10 08 22	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21
10 08 23*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose
10 08 24	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23
10 08 25*	scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23
10 08 26	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25
16 06 04*	rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)
16 06 07*	rifiuti di batterie al litio
16 06 08*	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl ₂)
16 06 09*	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento
16 06 10*	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)
16 06 11*	rifiuti di batterie al sodio-zolfo
16 06 12	altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)
16 06 13*	rifiuti di batterie misti
16 06 14*	altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose
16 06 15	rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14
16 06 22*	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)
16 06 23	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22
16 06 24*	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)
16 06 25	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici)
16 06 26*	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)
16 06 27	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26
16 06 28*	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose

Codice EER	Descrizione (Decisione UE 2025/934, in vigore dal 09.12.2026)
16 06 29	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28
16 06 30*	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose
16 06 31	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30
16 06 32*	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose
16 06 33	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32
16 06 34*	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32
16 06 35	rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33
19 02 12*	sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie
19 02 13*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 14 01*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 02*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 03*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 04*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 05*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 06*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 07*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06
19 14 08	leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia)
20 01 42*	rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07
20 01 43*	rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07
20 01 44	rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43